SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA ————

N. 2422

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente (BARATTA)

di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione (CARAVALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1996

Differimento del termine di delega per la revisione della disciplina della circolazione stradale

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 5, comma 1, della legge 13 giugno 1991, n. 190, di delega per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, prevede espressamente che «entro tre anni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice della strada, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2 e previo parere delle commissioni di cui all'articolo 4».

Sulla base di tali principi si è proceduto, dopo la prima revisione del testo del codice della strada operata con il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, ad eliminare i difetti di coordinamento tra le varie norme emersi nei primi due anni di applicazione della complessa normativa.

Sono intervenute, nel frattempo, ulteriori integrazioni riguardanti, in particolare, la nuova disciplina delle patenti di guida che, introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, devono essere coordinate con il codice della strada.

A tale scopo è stata istituita, con decreto ministeriale, una commissione di studio che ha elaborato un testo di proposte di modifiche ed integrazioni che deve essere sottoposto anche al parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 5 della citata legge di delega.

Per consentire l'esame del provvedimento, che coinvolge le competenze di numerosi dicasteri, si rende necessaria una proroga del termine in scadenza al 31 dicembre 1995.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Differimento del termine per la modifica del codice della strada)

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 13 giugno 1991, n. 190, è prorogato di sei mesi.

Art. 2..

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.